

# **È pignorabile, senza l'osservanza dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza**

**È pignorabile, senza l'osservanza dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza**

**Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Civile, Ordinanza del 30/01/2020**

Con ordinanza del 30 gennaio 2020, il Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Civile, in tema di recupero crediti, ha stabilito che deve ritenersi pignorabile, senza l'osservanza dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza, stante l'assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell'occupazione.

---

**Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Civile, Ordinanza del 30/01/2020**

**Deve ritenersi pignorabile, senza l'osservanza dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del \_\_

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista l'istanza avanzata da (...) con l'avv. (...) in danno di (...) con cui la stessa, in qualità di coniuge di quest'ultimo e di titolare di assegno di contribuzione al mantenimento delle due figlie minori, giusta ordinanza presidenziale del (...), allegando (...), ha chiesto ex art. 156. IV co. c.c., emettersi sia l'ordine al Ministero del Lavoro e/o all'INPS, quale ente erogatore del reddito di cittadinanza, di pagamento diretto in suo favore della somma di Euro (...) pari all'assegno di mantenimento di cui sopra, che disporsi il sequestro della quota di proprietà del (...) dell'immobile adibito a casa coniugale ad assegnatole in forza della medesima ordinanza presidenziale;

– rilevato che (...) si è opposto all'accoglimento del ricorso, allegando per un verso la impignorabilità del reddito di cittadinanza e quanto alla domanda di sequestro, la sproporzione fra il valore della quota del (...) dell'immobile di cui è titolare e il debito maturato nei confronti della moglie per gli assegni non corrisposti:

– ritenuto che la richiesta di ordine al terzo di pagamento diretto della somma di Euro (...), da prelevare dal reddito di cittadinanza corrisposto a (...) misura parti ad Euro (...) mensili, sia meritevole di accoglimento;

– richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, dell'inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle

esigenze dell'obbligato medesimo, né della gravità dell'inadempimento o dell'intenzionalità di esso (Cass. civ. 23668/2006);

– osservato che la circostanza dell'inadempimento a volte totale a volte parziale del (...) documentata mediante l'atto di precetto del (...) e non è in ogni caso da questi contestata (cfr. deduzioni a verbale di udienza del \_\_);

– ritenuto in diritto che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto, in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cass. civ. 23668/2006; Cass. civ. 11062/2011);

– ritenuto che nella vicenda in esame, le allegazioni del resistente e il ricorso all'atto di precetto da parte della (...) per il recupero forzoso delle somme dovute dal coniuge, inducono a ritenere che l'ordine di pagamento diretto delle somme è in sé idoneo, quanto meno allo stato, a costituire unico strumento di sicura attuazione del credito dell'istante;

– ritenuto che il reddito di cittadinanza (introdotto dal D.L. n 4 del 2019, conv. con modif. dalla L. n. 26 del 2019, possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare;

– considerato che sebbene il decreto istitutivo nulla dica quanto alla pignorabilità del reddito di cittadinanza, la dottrina chiamata sin da subito ad occuparsi della questione e la prima giurisprudenza di merito, ne hanno ammesso la pignorabilità senza l'osservanza dei limiti di cui all'art.

545 c.p.c.;

– osservato che a favore di questa opzione interpretativa militano i seguenti argomenti: a) la definizione contenuta nel comma 255 dell'art. 1 del reddito di cittadinanza quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, che vale a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro, anche attraverso la salvaguardia del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura; b) l'assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da escludersi alla luce della platea di soggetti deboli esclusi dal novero dei beneficiari, tra i quali ad esempio, gli inabili al lavoro; c) quindi, il carattere predominante di misura di politica attiva dell'occupazione; d) la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto ad un principio generale – quello di cui all'art. 2740 c.c. – che innerva il sistema;

– ritenuto quindi che una volta ammessa la piena pignorabilità del reddito di cittadinanza, non sussiste alcuna ragione né logica né giuridica, per escludere l'ammissibilità dell'ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all'altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione;

– richiamato, ad ogni buon conto, l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, la facoltà del Tribunale di ordinare che una quota dei redditi di lavoro del coniuge obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto, non è soggetta alle limitazioni riguardanti la pignorabilità degli stipendi, specie in tema di contributo al mantenimento dei figli, stante la sua funzione alimentare (cfr. Cass. n. 2847/78; Cass. n. 15374/07; Trib. Roma. 3.6.2009);

– precisato che l'ordine di pagamento diretto può essere emesso per l'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non

ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario;

– ritenuto che tali condizioni ricorrano nel caso di specie, ammontando l'assegno di mantenimento dovuto dal (...) ad Euro (...) e percependo questi mensilmente a titolo di Reddito di Cittadinanza la somma di Euro (...);

– ritenuto che sia meritevole di accoglimento anche la domanda di sequestro della quota di proprietà dell'immobile assegnato alla (...) in forza dell'ordinanza presidenziale;

– considerato che a differenza del sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., il provvedimento previsto dall'art 156 c.c. presuppone un credito già accertato (sia pure in via provvisoria) e si fonda sulla semplice inadempienza agli obblighi di mantenimento a favore del coniuge incolpevole e dei figli posti a carico dell'altro coniuge, svolgendo una funzione di coazione, anche psicologica, si da assicurare l'adempimento di detti obblighi (Cass. Sez. I, Sentenza n. 944 del 28.1.2000);

– ritenuto che l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, e il sequestro di beni del coniuge obbligato possono essere concessi anche contemporaneamente, a carico del medesimo obbligato (Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-04-2013, n. 9671);

– ritenuto che nella specie il fatto dell'inadempimento è accertato;

– tenuto conto dell'importo mensile del mantenimento, Euro (...), e valutando prospetticamente la durata dell'eventuale futuro inadempimento del (...) in relazione alle esigenze di mantenimento delle due figlie oggi rispettivamente di (...) e (...) anni, la somma fino a concorrenza della quale disporre la misura di cui all'art. 156, comma 6, c.c., deve stabilirsi in

Euro (...);

– ritenuto che trattandosi di procedimento in corso di causa, alla liquidazione delle spese si provvederà unitamente al merito.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso ex art. 156, VI co, c.c. proposto da (...) nei confronti di (...) per l'effetto:

– autorizza il sequestro della quota del (...)% dell'immobile, sito in (...) di proprietà di (...), fino alla concorrenza della somma di euro (...);

– ordina all'I.N.P.S. di versare direttamente a (...) prelevandola dal reddito di cittadinanza corrisposto a (...), la somma di Euro (...) mensili, oltre ulteriori aggiornamenti ISTAT, a decorrere dal mese di (...);

– spese al merito.

Si comunichi.

Trani, 30 gennaio 2020.

Tribunale Trani Ord. 30\_01\_2020